



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.P.S.S.E.O.A. "M. Buonarroti" – Fiuggi

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITE – ACCOGLIENZA TURISTICA – PRODOTTI DOLCIARI INDUSTRIALI e
ARTIGIANALI

Sede Centrale Via G. Garibaldi - 03014 Fiuggi (Fr) - Cod. Mecc. FRRH030008

Sede Succursale PALIANO loc. S. PROCOLO (ENOGASTRONOMIA) - Cod. Mecc: FRRH03002A

Codice meccanografico CONVITTO: FRVC020004 mail: convitto@alberghierofiuggi.edu.it

Telefono: 0775 - 533614 - frrh030008@istruzione.it; frrh030008@pec.istruzione.it SITO WEB: www.alberghierofiuggi.it

codice fiscale: 92070770604

codice univoco di fatturazione: UFQC1Q



REGOLAMENTO DEL CONVITTO Rev. 01

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2022, DELIBERA N°231 – verbale n° 15

ANNO SCOLASTICO 2022/23

INDICE

	INTRODUZIONE	p. 4
<u>CAPO I</u>	STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE	
Art. 1	Il Dirigente scolastico	p. 5
Art. 2	Il Collegio degli Educatori	p. 5
Art. 3	Il Coordinatore del Convitto	p. 6
Art. 4	Comitato degli studenti dei convittori	p. 6
Art. 5	La Commissione Mensa	p. 7
Art. 6	La Commissione di Disciplina	p. 8
Art. 7	Commissione di Garanzia	p. 8
<u>CAPO II</u>	GLI EDUCATORI	
Art. 8	Profilo professionale e del personale educativo	p. 9
Art. 9	Attività educativa	p. 9
<u>CAPO III</u>	NORME PER L'AMMISSIONE AL CONVITTO	
Art. 10	Ammissione al Convitto	p. 10
Art. 11	Retta di frequenza	p. 11
Art. 12	Modalità di pagamento e inadempienze	p. 12
<u>CAPO IV</u>	PRESTAZIONI DEL CONVITTO	
Art. 13	Servizi erogati agli studenti convittori	p. 13
Art. 14	Servizio mensa	p. 13
Art. 15	Assistenza sanitaria	p. 14
<u>CAPO V</u>	ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO	
Art. 16	Diritti e doveri degli studenti convittori	p. 15
Art. 17	Orari giornalieri Convitto	p. 15
Art. 18	In caso di malattia	p. 17
Art. 19	Uso dei medicinali	p. 17
<u>CAPO VI</u>	NORME RELATIVE AI LOCALI E AI BENI DEL CONVITTO	
Art. 20	Accesso ai locali del Convitto	p. 18
Art. 21	Le camere	p. 18
Art. 22	Responsabilità per danni	p. 19
Art. 23	In caso di chiusura straordinaria della scuola	p. 19
<u>CAPO VII</u>	REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE	
Art. 24	Indicazioni generali	p. 20

Art. 25	Uscita accompagnata	p. 20
Art. 26	Libera uscita	p. 20
Art. 27	Permessi di uscita infrasettimanali	p. 21
Art. 28	Rientro in famiglia	p. 22
Art. 29	Uso dei mezzi propri di locomozione	p. 22
<u>CAPO VIII</u>	ATTIVITÀ E PROGETTI	
Art. 30	Tempi di studio	p. 23
Art. 31	Attività serali	p. 23
<u>CAPO IX</u>	NORME SULLA SICUREZZA	
Art. 32	Prevenzione e rischi	p. 24
Art. 33	Videosorveglianza	p. 24
Art. 34	Droghe e sostanze stupefacenti	p. 24
Art. 35	Molestie e violenza	p. 25
Art. 36	Detenzione di oggetti pericolosi	p. 25
Art. 37	Fumo e alcool	p. 25
Art. 38	Accessi ad Internet	p. 25
Art. 39	Uso dei cellulari e di dispositivi simili	P. 26
<u>CAPO X</u>	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
Art. 40	Principi generali di comportamento	p. 27
Art. 41	Provvedimenti disciplinari	p. 29
Art. 42	Procedimento disciplinare	P 32
Art. 43	Conversione delle sanzioni	p. 30
Art. 44	Disposizioni finali	p. 31

INTRODUZIONE

Il Convitto è una struttura annessa all'I.P.S.S.E.O.A di Fiuggi che contribuisce alla formazione Convittori mediante una costante azione di supporto nell'organizzazione dello studio e del tempo libero degli stessi studenti ospiti. La vita in Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei Convittori, ma può prevedere la loro partecipazione ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

L'IPSSEOA di Fiuggi "Michelangelo Buonarroti" è dotato di un Convitto suddiviso in due sezioni, maschile e femminile, che sono parte integrante della stessa istituzione scolastica.

Il Convitto annesso è stato istituito per agevolare la frequenza di alunni residenti in luoghi lontani.

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso l'ospitalità e un percorso educativo, il conseguimento dello sviluppo culturale, fisico e relazionale dei giovani che vi sono ospitati. Oltre ad essere una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza ai corsi di studio dell'Istituto, punta a favorire l'attuazione di ampie strategie educazionali in sinergia con le famiglie e con l'Istituto cui è annesso.

Il presente regolamento si rende necessario per l'individuazione di norme e linee di comportamento che garantiscano i diritti e al contempo fissino i doveri dei giovani e delle loro famiglie

Le norme ed i principi illustrati nel presente Regolamento sono da intendersi sia per la sezione maschile che femminile; anche laddove genericamente si parli di "convittori," alunni, studenti, educatori o istitutori è da riferirsi parimenti inteso alle "convittrici", alunne, studentesse, educatrici o istitutrici.

CAPO I - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE-

Art. 1 (IL DIRIGENTE SCOLASTICO)

Il Dirigente Scolastico sovrintende l'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura la Programmazione Educativa allegata al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico presiede e coordina gli incontri del Collegio Educatori, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Garanzia, può partecipare ai lavori della Commissione Mensa e del Comitato dei Convittori. Per un più efficace servizio si avvale di due Collaboratori interni, denominati Coordinatori del Convitto, uno per il convitto maschile ed uno per il femminile. Il Dirigente può nominare un Referente d'Istituto al fine di coordinare le attività.

Art. 2 (IL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI)

Gli Educatori in servizio, siano essi a tempo determinato che indeterminato, formano il Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico. Questi lo convoca secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività o in diversa data, per sopraggiunte necessità. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del Convitto, o altra figura designata dal Dirigente Scolastico.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il Collegio degli Educatori:

- **Programma le proprie attività e propone i progetti e delibera il piano educativo del Convitto;**
- **Formula l'orario di servizio;**
- **Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei convittori;**
- **Può delegare ad una Commissione denominata di Disciplina i procedimenti sanzionatori per fatti ed atti punibili con la sospensione fino ad un massimo di 7 giorni e ne nomina i componenti;**
- **Delibera il funzionamento e l'articolazione dei convittori in gruppi di lavoro;**
- **Elabora e delibera il regolamento del Convitto da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto;**
- **Nomina i rappresentanti al Collegio Docenti e al Consiglio d'Istituto;**
- **Nomina gli Educatori per la Commissione Mensa;**
- **Nomina gli Educatori due effettivi e due in sostituzione per la Commissione di Garanzia;**
- **Nomina gli Educatori che faranno parte del Commissione di Disciplina;**
- **Nomina gli Educatori che dovranno verificare periodicamente eventuali danni prodotti alle strutture ospitanti;**

Art. 3 (IL COORDINATORE DEL CONVITTO)

Il Dirigente Scolastico individua e nomina, tra gli Educatori, un Coordinatore del Convitto maschile e un Coordinatore per il Convitto femminile. I Coordinatori rappresentano l'anello di raccordo nell'ambito delle comunicazioni tra il Dirigente Scolastico e/o Il Referente ed il personale educativo del Convitto o il personale docente. Qualora la sede convittuale fosse unica, il Coordinatore può essere uno.

I Coordinatori del Convitto, quali delegati del Dirigente Scolastico:

- **Svolgono funzioni di coordinamento nei confronti degli altri Educatori concordano il proprio orario aggiuntivo direttamente con il Dirigente Scolastico;**

- Sono delegati a disporre le modifiche di orario e dei turni degli Educatori di volta in volta necessarie per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, sostituzioni, ecc.);
- Collaborano con il D.S, il Referente e il D.S.G.A in merito all'organizzazione del personale A.T.A. in servizio presso il Convitto;
- Verificano quotidianamente e riferiscono direttamente al Dirigente Scolastico o al Referente in merito al funzionamento della mensa o di ogni altro servizio;
- Garantiscono la massima riservatezza e discrezione in merito alle questioni trattate direttamente con il Dirigente Scolastico;
- Svolgono funzioni esecutive in merito alla gestione quotidiana dei convittori;
- Coordinano i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, le scuole e le famiglie dei convittori;
- Curano l'avvio dei provvedimenti disciplinari e tutte le fasi successive a carico dei convittori nei casi previsti dal Regolamento interno;
- Svolgono ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente Scolastico.
- Assegna e/o modifica in corso d'anno se necessario, di concerto con gli altri Educatori, l'assegnazione delle stanze ai convittori.

ART. 4 (COMITATO DEI CONVITTORI)

Il Comitato dei Convittori è composto da 6 unità eletti in proporzione al numero dei convittori maschi e femmine iscritti. Le elezioni del Comitato si svolgono di norma in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe.

Tutti i convittori sono eleggibili, ciascuno potrà liberamente esprimere la propria disponibilità all'incarico. Ogni convittore ha diritto al voto e può indicare una sola preferenza. Vengono designati i convittori con maggior numero di voti, tenuto conto della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi come sopra indicata.

Presidente di seggio è un convittore maggiorenne che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e ad individuare gli eletti con la collaborazione di due convittori come scrutatori e la supervisione dei Coordinatori del Convitto.

Tutti i verbali delle elezioni, redatti dal Presidente di Seggio, vengono poi raccolti dai Coordinatori del Convitto e il Dirigente Scolastico provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.

Il Comitato dei Convittori ha durata annuale e rimane in carica fino all'elezione successiva. Il comitato può riunirsi all'interno del Convitto qualora ne ravvisi la necessità, previa richiesta inoltrata ai Coordinatori del Convitto

Il Comitato elegge un rappresentante titolare che farà parte della Commissione di Garanzia che abbia compiuto anni 16 ed un supplente in caso di impossibilità del primo nel rispetto dei requisiti stabiliti all'art. 7 e due rappresentanti per la Commissione Mensa;

Per ogni convocazione del Comitato dei Convittori, si redige un sintetico verbale che, conservato nell'ufficio dei Coordinatori degli Educatori, è a disposizione di tutti i convittori. In ogni verbale deve essere

sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti.

Il Comitato dei Convittori, in collaborazione con il personale educativo, ha funzione propositiva e consultiva in merito all'organizzazione di attività rivolte ai convittori (tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, progetti, ecc.); ha altresì facoltà di formulare proposte al Dirigente Scolastico, ai Coordinatori del Convitto e al Collegio degli Educatori in merito all'organizzazione di attività integrative per il tempo libero o per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto.

Il Comitato offre, inoltre, accoglienza ai nuovi iscritti e collabora per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti i convittori del Convitto incentivando ogni utile azione di promozione e rispetto del presente regolamento. Decadono dall'incarico i convittori che agiscono in sua violazione.

In caso di decadenza si procede a surroga con il primo fra i non eletti.

Può designare dei tutor per il contrasto al bullismo e quali forma di sostegno ai convittori più piccoli, in situazione di difficoltà o nuovi iscritti.

ART. 5 (LA COMMISSIONE MENSA)

E' istituita una Commissione Mensa composta da: il Coordinatore che la presiede e un Educatore nominato dal Collegio e da un cuoco e da . 4 convittori (2 maschi e 2 femmine tra gli eletti nel Comitato dei Convittori). La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore

Essa ha il compito di esprimere pareri circa la soddisfazione dei convittori nei confronti dei vari pasti, proporre soluzioni alternative e dare suggerimenti di cui, valutate la sostenibilità economica delle richieste e la fattibilità sul piano organizzativo, potrà tenersi conto. In caso di decadenza si procede a surroga con il primo fra i non eletti.

Art. 6 (LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

La Commissione di Disciplina è un organo che promana dal Collegio Educatori è competente per fatti ed atti compiuti da convittori che comportino l'applicazione del provvedimento disciplinare della sospensione dal convitto per un massimo 7 giorni. Qualora nel corso del procedimento si ravvisi la necessità di dover applicare una sanzione che superi i 7 giorni di allontanamento dal convitto la commissione rimetterà gli atti al Collegio Educatori che provvederà in proposito. I provvedimenti deliberati a maggioranza in sede di Commissione di Disciplina verranno adottati e notificati agli interessati dal Dirigente Scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico viene costituita la Commissione di Disciplina. Tale organo, è composto da cinque membri effettivi: il Dirigente Scolastico, uno dei Coordinatori del Convitto, un Educatore individuato su proposta del Collegio degli Educatori, un Educatore di gruppo, l'Educatore che ha redatto la nota disciplinare.

L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; nel caso in cui si dovessero verificare pur tuttavia gravi violazioni del presente regolamento e/o che infrangono le regole fondamentali della convivenza, la Commissione, convocata dal Dirigente Scolastico su segnalazione dei Coordinatori del Convitto, adotterà provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso o alla reiterazione del fatto. La Commissione dura in carica fino al rinnovo della stessa.

ART. 7

(LA COMMISSIONE DI GARANZIA)

La Commissione di Garanzia è competente per decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento temporaneo o definitivo della Commissione di Disciplina e del Collegio Educatori e del Consiglio d'Istituto. All'inizio di ogni anno scolastico viene costituita la Commissione di Garanzia ed è composta da 5 membri: il Dirigente Scolastico, due Educatori eletti dal Collegio Educatori, dal Referente scuola-convitto e da un convittore che abbia compiuto 16 anni di età, che frequenti almeno il quarto anno, che abbia frequentato il convitto negli anni precedenti e che non sia mai incorso in sanzioni disciplinari dal Comitato dei Convittori. Se il procedimento ha avuto inizio da una nota disciplinare prodotta da uno degli Educatori che compongono la Commissione di Garanzia al suo posto subentra il sostituto designato dal Collegio Educatori. I provvedimenti deliberati verranno adottati e notificati agli interessati dal Dirigente Scolastico. La Commissione dura in carica fino al rinnovo della stessa.

CAPO II - GLI EDUCATORI-

Art. 8

(PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE EDUCATIVO)

Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico e relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa, l'attività di formazione proposta dall'Istituto o anche individuale. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione dei convittori in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.

Gli Educatori si impegneranno a rendere accogliente ed ospitale la struttura, cercando di meglio adempiere al ruolo di figura di riferimento adulta alla quale possano appoggiarsi i ragazzi che si trovano a vivere lontano dal contesto familiare.

Art. 9

(ATTIVITA' EDUCATIVA)

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché alla socializzazione dei convittori i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita del Convitto. La medesima attività è pertanto finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione di specifiche strategie didattiche, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

Sono funzionali all'attività educativa, la partecipazione alle riunioni collegiali previste dal Piano Annuale delle Attività, di programmazione e progettazione, di ricerca, di documentazione e ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione dei convittori, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti di interesse collegiale.

Tra gli adempimenti individuali degli Educatori relativamente all'attività educativa rientrano:

- a) L'assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative organizzate dal Convitto;
- b) La gestione dei rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
- c) L'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal Convitto, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal Convitto alle scuole frequentate e viceversa.

Le attività di carattere collegiale che interessano gli Educatori sono costituite:

- Dalla partecipazione alle riunioni collegiali e ai GLO previsti per alunni con BES; dalla programmazione e progettazione;
- Dalla definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti Consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato;

CAPO III

-NORME PER L'AMMISSIONE AL CONVITTO-

Art. 10

(AMMISSIONE AL CONVITTO)

Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti all'I.P.S.S.E.O.A. "M. Buonarroti" di Fiuggi. La domanda di ammissione deve essere redatta contestualmente alla domanda di iscrizione alla Scuola, preferibilmente entro la data di scadenza dell'iscrizione scolastica medesima, secondo le modalità previste dalle procedure on-line. Compatibilmente con i posti disponibili possono essere accolte anche domande tardive o, per alunni trasferiti da altra istituzione scolastica, in corso d'anno.

L'ammissione al Convitto è concessa in base alle richieste presentate entro il limite di capienza dei Convitti maschile e femminile.

Nel caso in cui le domande per la permanenza notturna siano superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria per chi chiede di accedere ai servizi del Convitto sulla base ai seguenti criteri:

1. Regolarità nel pagamento della retta convittuale;
2. Assenza di provvedimenti disciplinari nel fascicolo del convittore;
3. Valutazione conseguita nell'esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Coloro che si iscrivono alle classi prime non possono aver superato il 15° (quindicesimo) anno di età al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il Collegio degli Educatori ha facoltà di derogare di un anno a tale limite. Tutti i convittori saranno ogni anno automaticamente riconfermati per la restante durata del ciclo di studi in presenza delle seguenti condizioni:

1. Siano in regola con la documentazione richiesta dal Convitto;
2. Non siano incorsi in gravi provvedimenti disciplinari;
3. Pur in presenza di richiami disciplinari, abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli Educatori, in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;
4. Siano in regola con il pagamento delle rette relative all'anno scolastico precedente. In caso contrario le famiglie saranno chiamate a regolarizzare la loro posizione debitoria anche in assenza di una ripresa del servizio.

Nei casi di non ammissione alla classe successiva, il Collegio degli Educatori si riserva la facoltà di valutare la riammissione in Convitto sulla base della compatibilità dell'ambiente convittuale alla personalità del convittore e sulla valutazione delle cause che abbiano concorso all'insuccesso scolastico.

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia o dai servizi sociali al momento dell'iscrizione, o emerse anche successivamente, verranno attentamente valutate dal Dirigente scolastico e dai Coordinatori del

Convitto che, previa consultazione del Collegio Educatori, decideranno in via definitiva sull'accoglimento delle domande.

In Convitto non è previsto personale specializzato per l'assistenza agli alunni con disabilità.

I genitori dei ragazzi con valutazione diagnostica-funzionale di gravità lieve (che preveda l'assegnazione di un insegnante di sostegno a scuola) qualora volessero, comunque, avvalersi del servizio convittuale, dovranno produrre documentazione clinica dei Servizi Sanitari Territoriali di idoneità alla vita convittuale, in particolare nelle aree affettivo-relazionali e comportamentali e in quella delle autonomie personali e sociali.

Nell'ottica di una vera inclusività il Convitto non preclude l'ammissione ad alunni certificati, ma pone in essere un confronto con la famiglia e il personale specialistico che li ha in cura per la valutazione dell'accoglienza. Per gli alunni in possesso di certificazioni ai sensi della L.104 si terrà conto del parere dei neuropsichiatri di riferimento in relazione alla capacità di ogni singolo alunno di sostenere in modo positivo la vita del Convitto.

Per i convittori che non sono in regola con la documentazione, dopo aver proceduto alla richiesta di regolarizzazione, nell'ipotesi di una perdurante inadempienza, sarà disposto l'allontanamento dal Convitto.

Il Coordinatore del Convitto con il supporto della segreteria didattica, si farà carico dei controlli di regolarità.

Nel caso di genitori separati o divorziati ovvero di sussistenza di un particolare regime di affidamento o specifiche condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sarà cura dell'interessato produrre eventuale documentazione dell'autorità giudiziaria alla segreteria della Scuola. Per ottemperare eventuali disposizioni in ordine all'affidamento dei minori e al regime di visita durante i periodi ricreativi, resta a carico dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale informarne il Dirigente Scolastico e i Coordinatori del Convitto

Art. 11 (RETTA DI FREQUENZA)

I genitori dei convittori o chi ne fa le veci sono responsabili del pagamento della retta del Convitto e sono tenuti a versare l'importo richiesto in base alle rate e secondo le modalità sotto riportate. Eventuali forme di disagio economico potranno da questi essere comunicate al comune di residenza che può concorrere al pagamento della retta.

Eventuali aumenti della retta valgono dal 1 Settembre successivo alla data di determinazione dell'aumento. L'eventuale aumento è disposto dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico previa informativa al Collegio degli Educatori.

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo a vitto e alloggio dal lunedì al venerdì, all'assistenza sanitaria di primo intervento, all'uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata per l'a.s. 2023/24 in: € 2.750,00, più € 50,00 di cauzione per i nuovi iscritti.

La retta prevista per l'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "M. Buonarroti" comprende il servizio di trasporto dalla sede del Convitto alla sede della scuola.

L'importo della retta per tutti i convittori è relativo all'intero periodo delle attività didattiche in base al calendario scolastico come deliberato dal Collegio dei Docenti.

Non sono ammesse decurtazioni parziali alla retta mensile per la mancata frequenza del Convitto.

Art. 12 (MODALITA' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE)

La retta annuale viene pagata in rate fisse definite annualmente e riportate sull'atto d'assenso.

Il pagamento della retta potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o su conto corrente postale intestato all'Istituto. Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, trasporto, spese amministrative, ecc., che sono in ogni caso sostenute dall'amministrazione, qualora il convittore dovesse ritirarsi si procederà nel seguente modo:

I versamenti delle rate di aprile e maggio (in totale 400,00 €) verranno integralmente rimborsati qualora entro la prima decade di luglio non verrà pagata la 3^a rata. In tal caso il convittore verrà considerato rinunciatario e il suo posto considerato libero.

Il pagamento della 4^a rata (entro agosto 2023), una volta versata, non verrà più rimborsata e vincoleranno il genitore al pagamento dell'intera quota al netto del rimborso di € 6,00/giorno per i giorni effettivi non fruiti, a meno che il ritiro del convittore non venga reintegrato da un nuovo ingresso.

In tal caso al convittore ritirato verrà addebitato esclusivamente l'importo calcolato fino alla data dell'ingresso del nuovo convittore che pagherà la rimanente quota;

Dopo il versamento della 5^a rata (ingresso in Convitto) tutti i ritiri dovranno essere ufficialmente comunicati al protocollo della scuola (la data del protocollo sarà il riferimento temporale per il calcolo del rimborso di € 6,00). Qualora non siano state pagate, nei tempi previsti, le rette dovute, questa Amministrazione si avvarrà della possibilità di revocare il diritto al Convitto al convittore e recuperare quanto non versato

In caso di allontanamento definitivo dal Convitto per ragioni disciplinari, il pagamento sarà dovuto per intero nella rata di riferimento come sopra scandite e nessuna restituzione sarà dovuta per quanto anticipato.

Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.

Pertanto, in caso di inadempienza del pagamento delle rate entro i termini stabiliti, non si potrà procedere alla conferma automatica dell'ammissione al Convitto per l'anno scolastico successivo e si potrà procedere alla revoca del servizio per l'anno in corso.

CAPO IV - PRESTAZIONI DEL CONVITTO-

Art. 13

(SERVIZI EROGATI AI CONVITTORI)

Il pagamento della retta di ammissione al Convitto dà diritto a:

- 1. Alloggio in camere con bagno dal lunedì al venerdì a pranzo;**
- 2. Assistenza allo studio tramite il servizio degli Educatori;**
- 3. Prima colazione, pranzo e cena presso la locale mensa dal lunedì al venerdì;**
- 4. Trasporto da e per la scuola;**
- 5. Assistenza infermieristica, come sotto precisato.**

Art. 14

(SERVIZIO MENSA)

Gli orari del servizio mensa ed eventuali turni che comprendono la colazione il pranzo e la cena sono stabiliti ad inizio di ogni anno scolastico dal Coordinatore di concerto con gli altri Educatori tenuto conto dell'orario scolastico, della capacità del refettorio e dalle norme anticovid.

I convittori, così come tutto il personale, durante i pasti, sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso, adeguato al contesto scolastico, evitando di indossare cappelli, cuffie e cappucci. Non è ammesso l'accesso con le ciabatte e pantaloni corti.

Al termine dei pasti l'educatore attende che tutti i convittori abbiano terminato ed esce dal refettorio assieme a tutti i ragazzi del suo gruppo in maniera ordinata e non chiacchierata.

Durante i pasti ogni educatore vigilerà il proprio gruppo

Il menu viene preparato in base a una tabella dietetica, predisposta da personale specializzato e verificata dal dipartimento all'attenzione della ASL di competenza. Il personale di cucina dovrà attenersi ad esso anche nella sua articolazione settimanale e solo per motivate ragioni di cui dovrà darsi conto al Dirigente Scolastico, al Coordinatore del Convitto e al DSGA potranno essere apportate modifiche.

Se prescritti, saranno assicurati menu personalizzati definiti da medici o specialisti, ad esclusiva tutela della salute del convittore. Eventuali allergie alimentari o patologie mediche (ad esempio celiachia diagnosticata) devono essere documentate con certificato medico e comunicate al personale infermieristico che dovrà predisporre una dieta adeguata, l'approvvigionamento degli alimenti sarà ad esclusiva cura della famiglia.

Non potranno essere garantiti regimi alimentari dovuti a scelte personali ancorché con certificato di un dietista. A titolo di esempio si riportano le diete che non è possibile assicurare: Dieta Atkins, Dieta Scarsdale, Dieta Zona, Dieta proteica, Cronodieta, Dieta punti, Vegetariana, Vegana, Dieta dissociata o ogni altro regime dimagrante.

E' prevista una Commissione disciplinata all'art. 5 con funzioni propositive e di segnalazione di eventuali problematiche del menù predisposto.

Art. 15 (ASSISTENZA SANITARIA)

Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti della seguente documentazione:

- Attestazione di idoneità alla vita convittuale (sottoscritto dalla famiglia e, per gli alunni con disabilità, rilasciato dal neuropsichiatra che ha in cura il convittore);
- Tessera sanitaria;
- Certificato delle vaccinazioni;
- Scheda sanitaria su modello dell'Istituto.

Quest'ultimo documento, da compilare dai genitori e/o dal medico di famiglia con i dati relativi allo stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc., deve essere consegnata all'infermiera che provvederà a custodirla e consegnarla in caso di necessità al personale medico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003).

I genitori, durante tutto il periodo di permanenza in convitto dei propri figli, sono tenuti a comunicare con sollecitudine eventuali variazioni a quanto già dichiarato.

Il Convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, secondo il seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 16:00.

Fuori da tale orario o per i casi che verranno valutati più seri, gli educatori si rivolgeranno all'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale tramite il Pronto Soccorso o al servizio di guardia medica. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni specialistiche, prescrizione farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia del convittore.

Non è consentito ai convittori di tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaci. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori all'infermiera, affinché provveda alla corretta somministrazione delle stesse. Se debitamente documentata, sarà consentita l'auto-somministrazione.

Il locale infermeria del Convitto serve solo per i primi interventi di urgenza, per effettuare medicazioni o altre operazioni che risultino di competenza del personale infermieristico.

In caso di malattia o infortunio di un convittore, il Convitto provvede tramite il proprio personale infermieristico a fornire le prime cure e se necessario anche attraverso le prestazioni del Pronto Soccorso o della Guardia Medica. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'educatore o dall'infermiera.

Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo i convittori, o a seguito di gravi episodi dovranno fare al più presto rientro in famiglia, anche al fine di evitare situazioni di contagio.

CAPO V -ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO-

Art. 16 (DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI CONVITTORI)

Il Convitto si configura come un'istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. I convittori sono tenuti a mantenere un sincero rispetto dei propri educatori oltre che di tutto il personale dell'Istituto, del Dirigente Scolastico e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura.

Il convittore risponde nei confronti del Dirigente Scolastico, del Coordinatore del Convitto e degli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. Le famiglie vengono tempestivamente informate sul comportamento di cui sopra, anche attraverso incontri periodici con il personale educativo.

Il convittore è tenuto a seguire le indicazioni degli Educatori, a rispettare buone regole di convivenza democratica e ad usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell'Istituto, a mantenere in ogni occasione un contegno improntato al senso civico e al decoro, anche nell'abbigliamento, sia dentro che fuori della struttura convittuale; a esprimersi in maniera né volgare né irriverente nei confronti di qualsiasi credo religioso o provenienza etnica e comunque non offensiva nei confronti di chiunque;

Il convittore è tenuto ad osservare l'orario predisposto per le attività interne, in particolare le ore da dedicare allo studio secondo i tempi previsti.

Il convittore deve curare con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria camera e il rispetto per i locali dell'Istituzione, anche come forma di rispetto per i compagni con cui condivide l'alloggio.

Il convittore è tenuto a frequentare regolarmente l'attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni quotidiani di studio. Egli è tenuto inoltre ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, degli Educatori, di tutto il personale del Convitto e degli altri convittori lo stesso rispetto, anche formale che chiede per sé.

L'alunno Il convittore è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e/o quelle affisse in tutti i locali e ad assumere atteggiamenti prudenti che non esponano sé o gli altri a situazioni di pericolo.

Il convittore è tenuto ad utilizzare correttamente e con la massima diligenza le strutture, le apparecchiature e gli strumenti dei quali venga autorizzato l'utilizzo, senza arrecare danni al patrimonio dell'Istituzione, all'integrità personale o a beni di altri convittori. Usi impropri o negligenti sono soggetti a sanzione

disciplinare.

Ciascun convittore condivide con tutto il personale la responsabilità di rendere accogliente e decoroso il proprio ambiente, impegnandosi ad averne cura.

Art. 17
(ORARI GIORNALIERI IN CONVITTO)

La giornata convittuale è scandita da apposito orario proposto dal Collegio Educatori.

Quanto stabilito dovrà essere rispettato da tutti i convittori.

Gli educatori dovranno promuovere la cultura del rispetto di tali orari. Una normale giornata in Convitto ha la seguente articolazione:

Ora	Attività	Norme di comportamento
Ore 7:00	Sveglia	Al momento della sveglia mattutina ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza che siano necessari ripetuti richiami.
Ore 7:00 – 7:40	Igiene Personale Colazione	Ogni convittore avrà cura della propria igiene e dell'ordine della propria persona, lasciando puliti i servizi igienici e ordinata la stanza.
Ore 7:40 – 8:00	Trasferimento A scuola	
Ore 8.00	Ingresso a scuola	
Ore 8:00	Sveglia	Al momento della sveglia mattutina ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza che siano necessari ripetuti richiami.
Ore 8:00 – 09:00	Igiene Personale Colazione	Ogni convittore avrà cura della propria igiene e dell'ordine della propria persona, lasciando puliti i servizi igienici e ordinata la stanza.
Ore 09:00 – 09:20	Socializzazione / Attività di gruppo	
Ore 09:20 – 09:40	Trasferimento A scuola	
Ore 09.40	Ingresso a scuola	
Ore 13:40 – 14:30	Pranzo	I convittori si servono e fanno richiesta solo del cibo ad essi necessario, evitando sprechi di qualunque natura
Ore 14:45 – 16:45	Periodo ricreativo	Attività sportive, uscite sul territorio individuali o in gruppo
Ore 17:00 – 19.00	Studio	Studio assistito
Ore 19:00 / 19:25	Cena	
Ore 19:50 / 20:15	Cena	
Ore 20:00 – 21:00	Momento ricreativo o integrazione studio	Nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.
Ore 20:30/21:00	Rientro in camera	Tutti i ragazzi curano in tale periodo la propria igiene personale e si preparano per il riposo notturno.
Ore 22:00	Silenzio	Si spengono le luci interne per la necessaria quiete di tutti. Oltre questo orario non è più consentito l'uso di dispositivi rumorosi

Gli orari della sveglia e dei pasti nonché ingressi o uscite da scuola possono variare in base all'orario scolastico annuale ed alla capacità della sala refettorio

Ogni convittore è tenuto a lasciare puliti i servizi igienici, a riordinare la propria camera, rassettare i propri indumenti e gli effetti personali, al fine di agevolare le pulizie della camera. Prima del trasferimento a scuola dovrà altresì provvedere al riordino dei propri effetti personali. L'amministrazione non risponde di eventuali oggetti lasciati fuori posto che, se ritenuto opportuno, anche solo a fini di decoro, potranno essere rimossi.

L'Educatore vigilerà sullo stato di manutenzione delle camere, provvedendo a far rimuovere oggetti pericolosi o che impediscono l'effettuazione delle pulizie. A nessun convittore è concesso di rimanere a letto arbitrariamente. Gli Educatori in servizio vigileranno su tali circostanze.

Durante le ore di studio, i convittori e le convittrici che necessitano di assentarsi (per andare al bagno, a bere, ecc.) devono chiedere l'autorizzazione all'Educatore di riferimento. Avranno altresì cura di limitare l'uscita allo stretto necessario senza vagare in altri locali.

L'uso delle docce è consentito fino alle ore 22:00.

Art. 18 (IN CASO DI MALATTIA)

Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria da parte di personale infermieristico che si prenderà cura della salute dei convittori, attivando i primi interventi in caso di malattia o infortunio.

Se un convittore è malato, questo è tenuto ad avvisare tempestivamente l'educatore di turno che a sua volta informerà l'infermiera. Lo stesso personale educativo ne darà segnalazione al Coordinatore del convitto per l'opportuna segnalazione alla famiglia alla quale potrebbe essere richiesto di provvedere al rientro a casa.

L'alunno Il convittore affidato alle cure del personale infermieristico del Convitto dovrà, naturalmente, riguardarsi e rinunciare all'uscita pomeridiana ed ad altre attività che contrastino con il suo stato di salute.

In previsione di un lungo periodo di malattia, o nel caso in cui si richiedano periodi di osservazioni e cure specifiche, la famiglia dovrà provvedere al tempestivo rientro a casa.

Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della guardia medica e/o del 118 con conseguente trasporto presso la struttura ospedaliera della zona, verrà immediatamente avvisata la famiglia, la quale sarà tenuta a raggiungere quanto prima l'ospedale.

Nel caso di malessere del convittore durante l'orario scolastico, sarà il personale della scuola che provvederà ad accompagnare l'alunno in convitto o se necessario in ospedale, provvedendo ad avvisare la famiglia.

Per gli alunni i convittori che al rientro a scuola (dopo il fine settimana o giorno festivo) manifestino condizioni di malessere tali che, di fatto, ne impediscano la frequenza a scuola, verranno attivate le procedure previste per gli alunni non convittori: avviso ai genitori per predisporre l'immediato rientro in famiglia o, nei casi più gravi, ricovero presso le strutture ospedaliere tramite il 118. In nessun caso verrà consentita la permanenza presso il Convitto se non espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 19 (USO DEI MEDICINALI)

Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria da parte del solo personale infermieristico in quanto non è prevista la figura del medico all'interno della struttura convittuale.

Eventuali terapie mediche o particolari regimi alimentari devono essere comunicati al coordinatore del Convitto ed al personale infermieristico. Quest'ultimo è, inoltre, tenuto a far compilare dai genitori la scheda sanitaria riguardante il convittore.

Il personale infermieristico potrà somministrare terapie farmacologiche, a carico della famiglia del convittore, previa prescrizione da parte del medico curante, ed opportune indicazioni.

CAPO VI
-NORME RELATIVE AI LOCALI E AI BENI DEL CONVITTO-

Art. 20
(ACCESSO AI LOCALI DEL CONVITTO)

L'accesso ai locali del Convitto e alle sue pertinenze, oltre che al personale educativo, ai collaboratori scolastici e al Dirigente Scolastico, è consentito solo ai convittori e, limitatamente agli orari e locali previsti.

Il Dirigente Scolastico e gli Educatori in qualità di pubblici ufficiali hanno libero accesso a tutti i locali del Convitto comprese le stanze dove alloggiano i convittori. L'ingresso nelle stanze, in presenza di convittori, può avvenire in qualsiasi momento della giornata e non deve essere preceduto da alcun atto di preavviso. Ogni altro accesso a persone estranee dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dagli Educatori in servizio.

Ai convittori non è permesso di permanere presso i locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio e suffragato dal parere del personale infermieristico.

L'accesso e la permanenza nelle camere è riservato ai convittori a cui è stata assegnata la stanza.

I familiari possono accedere solo se preventivamente autorizzati dell'Educatore in servizio. La mattina del lunedì o post-festivi non è possibile accedere ai piani dei plessi convittuali, è consentito esclusivamente depositare il bagaglio nella hall. Il divieto è esteso anche ai genitori dei convittori.

Al mattino, non essendo previsto in servizio alcun collaboratore scolastico con funzioni di custode, il Convitto sarà chiuso dall'esterno. Potrà accedervi solo il personale in possesso delle chiavi o tramite chiamata dei collaboratori scolastici che si occupano delle pulizie.

Art. 21
(LE CAMERE)

Ogni convittore è responsabile del decoro della camera che viene affidata e di cui avrà cura. L'arredamento delle camere non può essere modificato o spostato; eventuali esigenze in tal senso dovranno essere comunicate all'Educatore di riferimento il quale ne valuterà le soluzioni possibili.

Lenzuola e coperte vengono fornite dal Convitto a coloro che non abbiano fatto la scelta di portarle da casa. E' fatto assoluto divieto di utilizzare termocoperte o simili oggetti alimentati a corrente.

Non è consentito appendere ai muri delle camere oggetti o poster. Non sono comunque ammesse per ragioni di decoro immagini che offendono la pubblica decenza o possano risultare offensive.

Eventuali danni all'interno della stanza verranno quantificati ed addebitati solidalmente agli occupanti della stanza e al responsabile del danno.

Per motivi di sicurezza non è consentito tenere nelle camere stufette elettriche o altri elettrodomestici (quali piccoli frigoriferi, ecc. ...) Lo stesso divieto vale per gli animali domestici (es. pesci rossi, piccole tartarughe, ecc).

Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o denaro oltre il necessario per spese della settimana. L'Istituto, pur cercando di prevenire l'insorgenza di furti con azioni educative e di vigilanza sugli alunni, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi la cui sorveglianza resta in capo esclusivo al convittore proprietario.

Qualora ci siano sospetti su materiale illegale o non consentito introdotto in Convitto il Dirigente e gli Educatori in qualità di pubblici ufficiali possono in qualsiasi momento effettuare ispezioni nell'armadietti della stanza nonché nei bagagli dell'alunno convittore e senza obbligo di comunicazione alla famiglia

Art. 22
(RESPONSABILITÀ PER DANNI)

Chiunque procuri danni ad oggetti, arredi o ai locali del Convitto o della scuola o di terzi è tenuto al suo integrale risarcimento. La riparazione del danno è dovuta anche se il fatto sia accaduto in modo accidentale. Nell'ipotesi di danneggiamento al responsabile sarà comminata una sanzione disciplinare..

Art. 23
(IN CASO DI CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA O ALTRO)

Qualora si verifichi un evento straordinario (neve o qualsiasi altra calamità naturale) che determini la chiusura dell'Istituzione scolastica, i convittori dovranno far rientro in famiglia entro le ore 16,00 dello stesso giorno. Gli Educatori, dopo averne ricevuta comunicazione anche per il tramite del sito della scuola o dei comuni di appartenenza, contatteranno le famiglie per comunicare il provvedimento e concordare le modalità di rientro in famiglia.

Nel caso di entrata posticipata a scuola (assemblea sindacale o assenza di professori) i convittori maggiorenni hanno l'obbligo di raggiungere la scuola con i pullman del convitto, ma hanno la possibilità di procrastinare l'ingresso secondo la scansione prevista per gli esterni.

Nel caso di sciopero e/o occupazione degli alunni, autogestione e quant'altro determini il non regolare svolgimento dell'attività didattica, i convittori minorenni sono tenuti a rimanere all'interno della scuola, salvo diversa indicazione della Dirigenza Scolastica.

Nel caso di termine anticipato delle lezioni giornaliere, qualora la scuola decida l'uscita anticipata della classe, i convittori maggiorenni hanno facoltà di uscire ma gli è preclusa la possibilità di rientro in Convitto fino al primo rientro utile programmato.

CAPO VII

-REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE-

Art. 24
(INDICAZIONI GENERALI)

Le uscite durante l'orario di servizio dal lunedì al venerdì hanno valore ricreativo e costituiscono il necessario momento di svago. Pur tuttavia, sia che si tratti di uscita libera (per i convittori con età maggiore di 16 anni) o accompagnata (per i convittori fino a 16 anni) esse dovranno avvenire nel rispetto di precise disposizioni.

L'uscita con valore ricreativo non può confliggere con le previste attività di studio, corsi di sostegno, recupero o progetti programmati. Può essere altresì sospesa a seguito di sanzioni disciplinari o laddove non ne ricorrano le condizioni in considerazione di circostanze particolari (situazioni meteorologiche avverse,

problemi di ordine pubblico, ecc. ...) la cui valutazione è rimessa agli Educatori di riferimento.

Il convittore dovrà segnalarle immediatamente il suo rientro all' Educatore secondo le modalità previste.

I convittori maggiorenni che dovessero uscire anticipatamente da scuola con regolare autorizzazione del personale scolastico, potranno farne rientro in Convitto solo ed esclusivamente con il primo pullman utile messo a disposizione dal Convitto.

Art. 25 (USCITA ACCOMPAGNATA)

Per gli alunni di età inferiore a 16 anni è prevista solo l'uscita accompagnata. Essa rientra fra le attività convittuali ed ha lo scopo di creare momenti di distensione per gli allievi convittori, favorendo la conoscenza del territorio che li accoglie.

In alcuni casi l'educatore può, in presenza di un'autorizzazione rilasciata dai genitori, consentire ai convittori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, brevi spostamenti nelle zone circostanti il convitto per brevi periodi, nella fascia oraria dalle 15,00 alle 16,45.

Durante l'uscita, gli Educatori accompagnano i convittori, ai quali è richiesto un comportamento responsabile.

I genitori o

chi ne fa le veci consapevoli della prevista opportunità di uscita, garantiscono che i propri figli siano affidabili e seguano correttamente le indicazioni ed i richiami degli Educatori.

Art. 26 (LIBERA USCITA)

E' concesso ai convittori con età superiore ai 16 anni di usufruire di permessi di uscita durante il tempo libero, previa richiesta all'Educatore di turno ed acquisita apposita autorizzazione da parte dei genitori ad inizio anno scolastico. Tale modalità è definita "libera uscita" senza con ciò intendere un'assenza di regolamentazione.

I genitori, valutato positivamente il comportamento abituale del proprio figlio, dichiarano in apposito modello la propria consapevolezza che è pienamente responsabile di qualsivoglia atto o fatto compiuto sgravando il Dirigente Scolastico ed il personale educativo da eventuali conseguenze dovessero derivare durante l'esercizio di tale autonomia.

L'autorizzazione all'uscita libera potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio del personale educativo, laddove decadessero le condizioni di fiducia cui essa sottende.

Gli orari di uscita e rientro sono disciplinati nel presente regolamento ed il loro mancato rispetto comporta la sospensione della stessa.

I convittori sprovvisti di tale autorizzazione o i cui effetti siano stati sospesi, potranno uscire solo se accompagnati dal personale educativo.

Le uscite dei convittori con età superiore ai 16 anni saranno annotate in un apposito registro riportante la firma sia in uscita che al momento del rientro presso il Convitto.

Qualora uno studente convittore a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell'orario stabilito senza aver avvisato l'Educatore di un probabile ritardo che dovrà comunque essere documentato, l'Educatore, dopo aver immediatamente contattato l'alunno, segnalerà il fatto alla famiglia e valuterà l'opportunità di chiamare anche le forze dell'ordine. Ciò sarà ragione di provvedimento disciplinare e sospensione della libera uscita. Premesso che in nessun caso è consentito agli alunni convittori di allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari

di cui al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico o il Coordinatore del Convitto che ne apprendano notizia avvertiti dagli Educatori in servizio, denuncerà il fatto alle Forze dell'Ordine competenti (Polizia di Stato o Carabinieri).

In caso di rientro anticipato dalla libera uscita, il convittore concorderà con l'Educatore di gruppo le attività da svolgere in attesa dell'attività di studio.

I convittori in libera uscita sono autorizzati a rimanere esclusivamente nella città di Fiuggi. È vietato frequentare luoghi privati senza autorizzazione del DS o del Coordinatore del Convitto e l'utilizzo di mezzi di trasporto propri o di terzi.

Le uscite serali autonome sono consentite dalle 19,15 alle 22.00. Verranno autorizzate occasionalmente per i convittori di età superiore ai sedici anni solo su espressa richiesta scritta dei genitori e solo se la stessa perverrà entro le ore 17,00.

Il rientro in ritardo dalla libera uscita senza una valida giustificazione comporterà la sospensione della stessa per una o più settimane. Uscite arbitrarie o mancati rientri oltre un lasso di tempo ragionevole potranno essere oggetto di denuncia alle forze dell'ordine con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 27 (PERMESSI DI USCITA INFRASETTIMANALI)

Le famiglie hanno la facoltà di chiedere che il proprio figlio acceda a servizi esterni al convitto (es. pratica sportiva, scuola guida, ecc...). Le richieste dovranno essere documentate ed indicare espressamente gli orari previsti di assenza dal Convitto (orario di uscita e di rientro) e la destinazione, corredate ovviamente dalla motivazione.

Fatti salvi gli impegni medici e sportivi di cui sopra, per i permessi di uscita infrasettimanali è previsto, anche per i maggiorenni, il rientro per l'ora di studio.

Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore del Convitto rilasciano le rispettive autorizzazioni.

Art. 28 (RIENTRO IN FAMIGLIA)

L'attività del Convitto è funzionale alla frequenza scolastica pertanto, al termine delle lezioni settimanali del venerdì o in diversa giornata in cui è disposta sospensione delle attività didattiche, gli studenti rientrano in famiglia.

All'inizio di ogni anno scolastico a ciascuna famiglia è chiesta la restituzione di un modello indirizzato al Dirigente Scolastico e reperibile nel sito del convitto (linkabile dal sito della scuola), in apposita sezione "modulistica e documenti", ove i genitori esplicitano la loro scelta educativa relativa alle modalità del rientro in famiglia.

Il ritiro del convittore dal Convitto è effettuato dai genitori o chi ne fa le veci o da persone adulte da essi espressamente delegati. E' fatta salva la facoltà dei genitori di optare per il rientro del convittore in autonomia. Con la scelta del rientro in autonomia all'uscita si realizza il passaggio di responsabilità potenziale dalla scuola al genitore per gli studenti minorenni.

Attraverso il modello di cui al presente articolo la famiglia fornirà indicazioni circa l'orario di partenza dal Convitto del convittore, indicando l'orario e il mezzo utilizzato per il rientro. Il Convitto si impegna a rispettare tale scelta e la famiglia a comunicare eventuali variazioni alle indicazioni fornite all'inizio dell'anno scolastico.

Con l'esercizio della modalità scelta per il rientro nei termini previsti nella dichiarazione di cui al modello citato, termina ogni responsabilità del Convitto e della Scuola fino alla successiva riammissione, di norma il lunedì alle 13,30 al termine delle lezioni.

In caso di necessità particolari, specificamente dichiarate, motivate e comunicate, la famiglia potrà fare richiesta di rientro a casa anticipato o infrasettimanale. A tal fine il genitore dovrà sottoscrivere una formale richiesta email, PEC o whatsapp cui farà seguito conferma dell'istanza pervenuta tramite contatto telefonico da parte del Coordinatore del Convitto o dell'Educatore di riferimento. Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore del Convitto rilasciano le autorizzazioni.

I genitori possono in ogni momento prelevare personalmente i propri figli, per motivate necessità personali dandone comunicazione.

Art. 29 (USO DI MEZZI PROPRI DI LOCOMOZIONE)

Gli alunni convittori che intendano far uso dei propri mezzi di trasporto devono sottoscrivere una dichiarazione indirizzata al Dirigente Scolastico e sottoscritta dai genitori.

L'uso di tali mezzi è consentito esclusivamente per l'arrivo al Convitto e per il rientro a casa settimanale. Non ne è consentito l'uso per le uscite pomeridiane.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di tali mezzi durante la permanenza in Convitto e durante la libera uscita degli alunni maggiorenni.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi o ad essi.

CAPO VIII - ATTIVITÀ E PROGETTI -

Art. 30 (TEMPI DI STUDIO)

Il Convitto è un'Istituzione Educativa Statale nella quale il primo compito degli studenti convittori è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.

Agli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività di studio quotidiano dalle 17,00 alle 19,00, gli Educatori conducono i convittori in aula studio o consentono loro di rientrare nella propria camera per l'inizio del lavoro didattico.

Laddove possibile, in termini di spazi, per una migliore gestione del gruppo ed una più proficua e diretta consulenza da parte degli Educatori durante i periodi dell'attività didattica, i convittori utilizzano le aule di studio all'uopo predisposte. I convittori sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno sotto il costante controllo degli Educatori, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui.

I permessi d'uscita per la ricreazione pomeridiana sono consentiti secondo le modalità indicate nel presente regolamento qualora l'Educatore constati che essa non interferisce con i risultati nello studio, accertati l'impegno e la quotidiana diligenza.

Durante i periodi di studio è vietato ascoltare musica ed utilizzare telefonini cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione. Durante le ore di studio i convittori sono invitati a non fare uso del telefono cellulare per scopi personali.

I convittori sono tenuti a rispettare rigorosamente i suddetti orari di studio.

Art. 31
(ATTIVITA' SERALI)

Dopo cena i convittori che necessitino di un ulteriore tempo da dedicare al completamento dell'attività di studio, possono utilizzare il periodo che va dalle ore 20:00 alle ore 22:00.

- Nella stessa fascia oraria sono previste delle attività complementari (es. TV, giochi da tavolo, ecc...) per i convittori che abbiano terminato le attività di studio per il giorno successivo. Dopo le ore 22.00, i convittori che presentassero ulteriori e reali necessità di proseguire l'attività di studio, dovranno farne motivata richiesta all'Educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno tali richieste.

CAPO IX
-NORME SULLA SICUREZZA-

ART. 32
(PREVENZIONE E RISCHI)

I comportamenti, volontari o meno, che pregiudicano la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sanzionabili.

La scuola provvederà a portare a conoscenza del personale in servizio e dei convittori le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di Evacuazione e dalle apposite segnalazioni.

E' assolutamente vietato introdurre ed utilizzare in Convitto stufe, fornellini, o altre apparecchiature elettriche o a gas. Non è consentito portare nelle camere i coltelli della mensa, né altro oggetto che possa essere considerato arma.

Art. 33
(VIDEOSORVEGLIANZA)

Tenuto conto delle unità di personale soprattutto in alcuni orari (servizio notturno) e della complessa distribuzione dei locali e relative pertinenze, il Convitto potrebbe essere dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela degli ospiti, dei beni personali e del Convitto stesso. Le riprese sono effettuate esclusivamente per motivi di sicurezza (controllo delle uscite, degli accessi, ecc...) e per la sorveglianza degli spazi comuni (corridoi ai piani, aule ricreative, ecc...) per la tutela dei convittori, oltre che quale strumento deterrente di atti illeciti.

Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (privacy) e del GDPR 679/16, Regolamento Europeo

All'atto di iscrizione, le famiglie accettando il presente regolamento, ne accettano l'esistenza, il funzionamento ed il pieno utilizzo.

Art. 34
(DROGHE E SOSTANZE STUPEFACENTI)

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, droghe e sostanze stupefacenti di alcun tipo, riconosciute come tali o aventi analoghi effetti.

L'uso, la detenzione, lo spaccio e l'induzione all'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in Convitto. Per l'accertato uso o la detenzione di sostanze stupefacenti è previsto l'immediato e definitivo allontanamento dal Convitto e la segnalazione all'Autorità giudiziaria. Il Convitto, inoltre, si riserva di chiedere alle famiglie l'esibizione di un opportuno esame tossicologico delle sostanze d'abuso (drug testing)

La sanzione prevista dell'allontanamento immediato e definitivo dei trasgressori dalla struttura, implica la preclusione all'accoglimento della loro domanda negli anni futuri.

Art. 35 (MOLESTIE E VIOLENZA)

Non sono tollerati episodi, da parte dei convittori, di ubriachezza, nonché atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti di altri convittori o nei confronti degli Educatori e del personale operante nel Convitto, neppure di tipo verbale (insulti, impropri, offese, ecc...).

Episodi di bullismo, stalking, atti persecutori e molestie o richieste di denaro o beni di qualsiasi entità, saranno sempre rigorosamente sanzionati e potranno portare gli autori all'allontanamento definitivo dal Convitto.

Il Comitato dei Convittori, attraverso la funzione di tutoraggio, supporta gli Educatori in azioni di prevenzione e conoscenza di eventuali atti persecutori o di bullismo.

Art. 36 (DETEZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI)

E' fatto divieto di introdurre nel Convitto pubblicazioni per soli adulti, armi di qualsiasi tipo, coltelli e ogni oggetto non pertinente con le attività proprie del Convitto, non confacente al decoro ed alla dignità dell'ambiente, o che possano produrre un giustificato allarme.

Art. 37 (FUMO E ALCOOL)

In ogni locale del Convitto (comprese le camere e relative terrazze) è assolutamente vietato fumare. Il fumo negli ambienti scolastici (e per estensione anche nel Convitto annesso) è vietato per legge ed è quindi soggetto a multe da parte del personale preposto. Esso costituisce inoltre un esempio negativo per altri giovani alunni non fumatori.

Tutti i Convittori ed il personale del Convitto è tenuto al massimo rispetto di tale disposizione.

E' fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all'interno del Convitto alcolici e superalcolici di ogni genere a prescindere dalla maggior età.

Art. 38 (ACCESSI AD INTERNET)

Il Convitto consente ai convittori l'accesso alla rete Internet mediante una linea dedicata ed un sistema di access-point per connessioni in modalità WiFi (wireless).

In caso di eventuali reati informatici previsti dalle norme vigenti (pirateria, stalking, hacking...), la polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca.

Facendo riferimento ai fondamenti educativi-formativi dell'Istituzione, è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca, alla comunicazione con le proprie famiglie ed i propri cari. Illecite trasgressioni in tal senso (accesso a siti pornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, dell'altrui privacy, ecc...) che dovessero ledere il buon nome del Convitto, oltre alle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate, potranno prevedere la revoca dell'accesso alla rete. Non sono consentiti acquisti on-line, o transazioni economiche che prevedano l'indicazione del Convitto come luogo di consegna per la spedizione.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato per attività di studio non oltre le ore 22.00.

Art. 39 (USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI SIMILI)

Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare. Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

A refettorio, durante la consumazione dei pasti, i cellulari e gli smartphone non devono essere posti sul tavolo. La finalità di tale regola è l'importanza della socializzazione, essendo quest'ultima uno dei capisaldi della vita convittuale. Identicamente durante l'orario di studio l'uso di tablet/ smartphone è consentito solo se di supporto allo svolgimento dei compiti assegnati.

E' fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere immagini turpi.

Alle famiglie che volessero dotare i propri figli di telefoni cellulari dotati di connessione internet viene suggerito di esercitare uno stretto controllo sul loro uso. Essendo impossibile un preciso controllo dell'effettivo utilizzo di cellulari e smartphone, i convittori maggiorenni ed i genitori per i minorenni sono direttamente responsabili di detenzione e divulgazione immagini che possano in alcuni modo ledere l'immagine dell'istituto, nonché di peggiori ipotesi (cyberbullismo, furto d'identità, ecc..).

CAPO X -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI-

Art. 40 (PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO)

Il Convitto deve educare i giovani al senso di consapevolezza e di responsabilità. Il Convitto è un'istituzione che ha come fine primario l'educazione e la crescita umana, civile e culturale degli studenti, perciò non adotta la punizione come mezzo di coercizione fine a se stessa, ma si serve principalmente della persuasione e della sollecitazione per estrinsecare ogni intervento pedagogico. Restrizioni e limitazioni ("sanzioni") si rendono necessarie tuttavia quale extrema ratio al fine di inibire un comportamento nocivo a sé e agli altri, il Convitto persegue l'obiettivo del potenziamento della competenza relativa all'agire in modo autonomo e responsabile" che si esplica nella capacità di "inserirsi in modo consapevole nella vita sociale, far valere i propri diritti riconoscendo quelli altrui, i limiti, le responsabilità e le regole"

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale, e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

La responsabilità disciplinare è personale e i convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento ed opportunamente richiamati a rispettarne i contenuti nel caso di condotte ed atteggiamenti inadeguati.

In alcuni casi potrebbe tuttavia rendersi necessario adottare provvedimenti disciplinari che abbiano lo scopo di ricondurre l'educando ad una adeguata ed obiettiva riflessione riguardo alle proprie responsabilità.

I provvedimenti disciplinari dovranno avere come principio il miglioramento del ragazzo, essere omogenei e graduali e potranno andare dal richiamo verbale fino, nei casi più gravi, all'allontanamento definitivo dalla struttura convittuale. Le sanzioni disciplinari dovranno avere applicazione immediata o comunque tempestiva ed essere commisurate alla gravità del fatto.

In base alla gravità del fatto le sanzioni saranno erogate da diversi organi competenti. I provvedimenti minori (richiami verbali, segnalazione alla famiglia, limitazione delle attività ricreative) saranno di competenza dei singoli educatori di riferimento. In caso di recidiva la competenza passa al coordinatore del convitto, mentre per violazioni più gravi o reiterate i singoli casi saranno presi in esame:

- Dalla Commissione di Disciplina competente per sospensioni dal convitto da 1 a 7 gg.
- Dal Collegio Educatori per sospensioni dal convitto da 8 a 15 gg. Il Collegio propone periodi di sospensioni superiori a 15 giorni o l'allontanamento definitivo dal convitto, al Consiglio di Istituto che delibera in proposito.

Per ogni provvedimento per il quale sarebbe previsto l'allontanamento dal convitto non superiore a 7 giorni, la Commissione di Disciplina può valutare se esistano le condizioni per decidere la sua conversione in attività a favore della comunità convittuale

Art. 41 (PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

In rapporto alla gravità ed al numero delle trasgressioni, le sanzioni disciplinari previste sono:

- 1. Ammonizione verbale ed eventuale comunicazione telefonica ai genitori e possibile sospensione di permessi di uscita settimanali e/o delle attività ricreative; (Istitutore gruppo o Coordinatore del convitto)**
- 2. Avvertimento o Ammonizione scritta con comunicazione ai genitori del convittore con eventuale sospensione di permessi di uscita settimanali e/o delle attività ricreative; (Dirigente Scolastico)**
- 3. Sospensione dei permessi di uscita settimanali;**
- 4. Sospensione delle attività ricreative;**
- 5. Sospensione dal Convitto fino a gg.7 (Commissione di Disciplina);**
- 6. Sospensione dal Convitto da gg. 8 in su a 15 (Collegio degli Educatori);**
- 7. Sospensione oltre 15 gg. Ed Allontanamento definitivo dal Convitto (Collegio degli Educatori + ratifica entro un mese del Consiglio d'Istituto).**

Il Dirigente in caso di ammonizione scritta o sospensione può stabilire che il rientro del convittore in Convitto avvenga con la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. Quest'ultimo dovrà concordare telefonicamente un colloquio con il Coordinatore o con l'Educatore che ha scritto la nota disciplinare.

La sanzione 1 viene comminata dall'Istitutore di gruppo o dal Coordinatore del Convitto, la 2 dal Dirigente Scolastico, la 3 dal Consiglio di Disciplina, la 4 dal Collegio Istitutori la 5 dal Collegio Istitutori + ratifica entro un mese dal Consiglio d'Istituto.

NORME DISCIPLINARI DIVIETI

Si ribadisce che ai convittori non è consentito:

- Fumare nei corridoi, nelle camerette e in nessun altro locale all'interno dell'Istituto compresi balconi e finestre;
- Alzare la voce nelle conversazioni;
- A refettorio lanciare acqua, pane o altro;
- Usare un linguaggio scurrile (volgarità, parolacce, bestemmie);
- Assumere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, Educatori, Docenti, personale Ata o altri operatori dell'Istituto;
- Offendere, ingiuriare e insultare i compagni e/o il personale che operano nell'Istituto;
- Mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità;
- Causare con colpa il ritardo della partenza del pullman;
- Recare disturbo durante l'orario di riposo notturno o durante l'orario di studio;
- Fare la doccia e utilizzare asciugacapelli o smartphone e cellulari al di fuori degli orari e dei contesti consentiti;
- Correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- Ascoltare la musica ad alto volume;
- Indossare abbigliamento non consoni all'ambiente comunitario convittuale;
- Introdurre e possedere animali nelle camere;
- Detenere farmaci o derrate alimentari deperibili nella propria camera;
- Assumere farmaci se non autorizzati dal personale medico e/o infermieristico del convitto;
- Detenere e utilizzare fornelli elettrici o a gas e altri dispositivi elettrici non autorizzati;
- Violare le norme di sicurezza;
- Detenere armi anche giocattolo, coltelli o altri oggetti taglienti/pericolosi e atti a offendere;
- Assumere, detenere o divulgare alcolici o sostanze stupefacenti di qualunque natura composizione o provenienza;
- Detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pedopornografico;
- Imbrattare le superfici interne ed esterne dell'Istituto;
- Sottrarre, appropriarsi, occultare o danneggiare beni che appartengano alla struttura convittuale;
- Non usare alcun dispositivo per riprese o registrazioni non autorizzate lesive della Privacy altrui e/o dell'immagine del convitto, della scuola e della dignità degli operatori scolastici, consapevoli delle gravi conseguenze, anche penali, che un simile comportamento potrebbe comportare;
- Sottrarsi alla vigilanza dell'Educatore;
- Assentarsi arbitrariamente dalle lezioni o entrare in ritardo a scuola;
- Appropriarsi, occultare o danneggiare cose altrui;
- Offendere gravemente la dignità delle persone;
- Compiere atti di violenza, bullismo e cyberbullismo verso i compagni;
- Compiere atti e molestie di carattere sessuale;
- Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- Attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

Art. 42

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE)

I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto sono sempre adottati da un organo collegiale Commissione di Disciplina, Collegio Educatori e quando previsto ratifica del Consiglio d'Istituto. Tutti i provvedimenti di allontanamento dal Convitto prevedono, comunque, l'obbligo di frequenza scolastica. Il periodo della sospensione include il sabato, la domenica ed i festivi.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio sempre da una nota disciplinare dell'Educatore-i. Il convittore viene convocato dal Coordinatore o suo delegato che lo informa del rapporto a suo carico. Poi fa pervenire la nota disciplinare al Dirigente Scolastico che decide se convocare il Consiglio di Disciplina o il Collegio Educatori

per punire il convittore con la sospensione dal Convitto o con altra punizione.

Di seguito il Coordinatore o suo delegato informa (telefonicamente) la famiglia della nota disciplinare a carico del figlio e dell'eventuale sospensione dal Convitto che potrà essere deliberata. Una volta convocato

il Consiglio di Disciplina o il Collegio, l'organo, se ritiene opportuno, può ascoltare il convittore prima di adottare la sanzione ritenuta idonea al caso. Il Coordinatore cura la fase di comunicazione del provvedimento sanzionatorio che viene poi trasmesso dalla segreteria alla famiglia che, a sua volta, può proporre, entro tre giorni dal ricevimento, ricorso o chiedere se previsto la conversione della sospensione in attività a favore della comunità convittoriale o scolastica. Del ricorso decide in via definitiva la Commissione di Garanzia. Tutte le sanzioni disciplinari verranno annotate nel fascicolo personale del convittore. I Convittori sospesi dovranno lasciare il Convitto entro le ore 16.00 del giorno antecedente la sospensione, e potranno rientrare la mattina del giorno successivo a quello di scadenza della sanzione.

Art. 43

(CONVERSIONE DELLA SANZIONE)

In caso di provvedimenti che abbiano comportato l'allontanamento dal convitto per un periodo massimo di tre giorni è offerta possibilità al convittore di convertire la sanzione in attività a favore della comunità convittoriale o della scuola. La Commissione di Disciplina che ha deliberato la sanzione valuta caso per caso se esistono i presupposti per concedere all'alunno la conversione della punizione ricevuta

Il convittore che intenda avvalersi della facoltà di conversione, dovrà comunicare la sua intenzione al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare.

Il Dirigente potrà adottare i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione

La decisione può essere assunta quando si ravvisi che la permanenza in Convitto possa essere davvero utile a modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di allontanamento.

Esempi di attività utili possono essere:

- Il sostegno allo studio agli alunni più giovani o in difficoltà;
- Lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione;
- Lo svolgimento di compiti di animazione in gruppi di Convittori durante la ricreazione;
- La collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività;
- Il supporto ai collaboratori scolastici nelle operazioni di pulizia e riassetto dei locali interni o delle pertinenze esterne.

Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive dell'allontanamento sono comunque interrotti i permessi di uscita.

Art. 44

(DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente Regolamento ha validità permanente, fatti salvi gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità. Esso è esposto all'Albo del Convitto dove rimane a disposizione degli alunni e pubblicato nel sito <http://www.alberghierofiuggi.edu.it/> nella sezione regolamenti.

Al momento dell'iscrizione gli studenti e le loro famiglie sottoscrivono una comunicazione nella quale

dichiarano di averne preso visione e di accettarlo in ogni sua parte.

Per quanto non direttamente previsto in questo Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento.